



Dott. Ing. Luigi Migliaretti

C.so Vittoria, 17^E/19 – 28100 Novara Tel. 0321-514756 Fax 0321-679914

Iscrizione n° 1679/A Ordine degli Ingegneri di Novara – P.IVA 01669560037

CAPITOLATO DI APPALTO

Illuminazione di emergenza presso
l'Istituto Leonardo Da Vinci di via Don Minzoni, Borgomanero (NO)

COMMIT-
TENTE



Settore Edilizia

TECNICO RE-
DATTORE

Dott. Ing. Luigi Migliaretti
C.so Vittoria, 17^E/19 – 28100 Novara

COMMESSA A60_17

STATO DEL DOCUMENTO

EDIZ.	REV.	MOTIVO	DATA
01	00	EMISSIONE DOCUMENTO	05.09.2017
Elaborato e Controllato da: L. MIGLIARETTI		Approvato da: L. MIGLIARETTI	

CAPO 1 – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Articolo 01 – Oggetto dell'appalto e requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari

Articolo 02 – Ammontare dell'appalto

Articolo 03 – Descrizione sommaria delle opere e dei lavori

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 04 – Conoscenza delle condizioni d'appalto

Articolo 05 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

Articolo 06 – Osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato generale

Articolo 07 – Documenti che fanno parte del contratto

Articolo 08 – Consegna dei lavori

Articolo 09 – Tempo utile per l'esecuzione dei lavori, penale per il ritardo

Articolo 10 – Programma di esecuzione lavori

Articolo 11 – Direzione lavori

Articolo 12 – Sospensioni - proroghe

Articolo 13 – Variazioni delle quantità di lavoro

Articolo 14 – Variazioni dell'importo dell'appalto

Articolo 15 – Difetti di costruzione

Articolo 16 – Compensi per danni di forza maggiore

CAPO 3 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 17 – Domicilio dell'appaltatore – Fallimento dell'appaltatore

Articolo 18 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione –Definizioni

Articolo 19 – Programma esecutivo dei lavori

Articolo 20 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

Articolo 21 – Responsabilità dell'appaltatore circa l'esecuzione delle opere

CAPO 4 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 22 – Cauzione provvisoria

Articolo 23 – Garanzia definitiva

Articolo 24 – Coperture assicurative

CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 25 – Valutazione dei lavori

Articolo 26 – Importo contrattuale

Articolo 27 – Anticipazioni

Articolo 28 – Revisioni prezzi

Articolo 29 – Riscossione e tempi di pagamento

Articolo 30 – Pagamenti in acconto

Articolo 31 – Conto finale

CAPO 6 – ULTIMAZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI

Articolo 32 – Ultimazione lavori

Articolo 33 – Collaudo

Articolo 34 – Manutenzione delle opere sino al collaudo

CAPO 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

Articolo 35 – Adempimenti dell'appaltatore in relazione al D.Lgs. 81/08

Articolo 36 – Piani di sicurezza – Osservanza

Articolo 37 – Piano di sicurezza operativo

Articolo 38 – Tutela dei lavoratori, obblighi dell'appaltatore verso gli enti previdenziali

CAPO 8 – CONTROVERSIE E CONTENZIOSO

Articolo 39 – Risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore

Articolo 40 – Accordo bonario

Articolo 41 – Riserve

CAPO 9 – NORME FINALI

Articolo 42 – Osservanza dei provvedimenti antimafia

Articolo 43 – Norme e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

CAPO 1

**OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE**

Articolo 01

**OGGETTO DELL'APPALTO E REQUISITI TECNICO – ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO -
FINANZIARI**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di opere di installazione di nuove lampade di illuminazione di emergenza ed installazione di impianto di diffusione sonora "EVAC" al fine di adeguare l'edificio alle vigenti normative e leggi in materia di prevenzione incendi ed evacuazione in caso di emergenza.

In sintesi i lavori da realizzarsi possono così essere riassunti:

Si tratta di:

- installare lampade di illuminazione di emergenza autoalimentate sui percorsi di esodo, tali da garantire un illuminamento minimo pari a 2 lux ad 1m dal piano del calpestio, in qualsiasi punto della via di esodo, e di 5 lux in corrispondenza delle scale e delle porte.

In particolare, Al fine di adeguare l'edificio alle vigenti normative e leggi in materia di prevenzione incendi ed evacuazione in caso di emergenza, si prevede l'installazione di nuove lampade di illuminazione di emergenza.

Si tratta di:

installare lampade di illuminazione di emergenza autoalimentate sui percorsi di esodo, tali da garantire un illuminamento minimo pari a 2 lux ad 1m dal piano del calpestio, in qualsiasi punto della via di esodo, e di 5 lux in corrispondenza delle scale e delle porte.

Inoltre, le attuali lampade di illuminazione di emergenza dei percorsi di esodo verranno rimosse e sostituite con quelle in progetto.

Si rimanda agli elaborati grafici per maggiori dettagli.

Le opere s'intendono appaltate "a misura" ai sensi del codice dei Contratti (ex art. 53, comma 4 D. Lgs 163/2006).

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni del Capitolato Generale per l'appalto per le opere pubbliche, approvato con D. Min. LL.PP. del 19 aprile 2000 n° 145. In caso di difformità di interpretazione delle disposizioni delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello schema di contratto con quelle previste nel Capitolato Generale, prevalgono le disposizioni del Capitolato Speciale.

Ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, si precisa che per quanto riguarda la parte di opere da eseguirsi a corpo, il computo metrico estimativo costituisce unicamente elemento di riferimento per la quantificazione dell'offerta e per la successiva redazione della contabilità lavori: l'Appaltatore si assume ogni responsabilità in merito relativamente alle quantità riportate all'art. 2 e quindi alle effettive risultanze delle quantità dei lavori, in quanto le parti rinunciano esplicitamente alla verifica delle misure delle stesse ed al valore attribuito alla quantità di dette opere o provviste

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione;

e) le spese per le vie d'accesso al cantiere;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

g) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

h) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008;

L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

**Articolo 02
AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'ammontare complessivo dell'appalto a base di gara è di **EURO € 20.934,98** (ventimilanovecento-trentaquattro/98) di cui **€ 2.542,60** (duemilacinquecentoquarantadue/60) non soggetti a ribasso per oneri per la sicurezza.

L'appalto risulta costituito dalle seguenti categorie di lavori e forniture:

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA		
Articolo	Descrizione	Totale
06.A30.A03	Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino.	
06.A30.A03.010	rimozione apparec. Illuminanti	€ 198,80
06.A30.A01	Smantellamento delle condutture elettriche e relativi accessori (conduttori, tubo/canaline, staffe), di qualsiasi materiale, diametro o dimensione, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino dell'intonaco, misurato sullo sviluppo dell'asse.	€ 1.117,50
06.A12.B01.015	F.O. di cassetta da parete 100x100x50	€ 728,00
06.A01.A03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.	€ 0,00
06.A01.A03.015	cavo tipo H07RN-F 2 x 2,5	€ 1.200,00
06.A10.A01	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatoleportafrutti e cassette di derivazione.	
06.A10.A01.015	F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm	€ 810,00
06.A25.B05	Plafoniere di emergenza a LED.	
06.A25.B05.005	F.O - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrilato trasparente. Qualsiasi grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	€ 14.279,58

NP.1	F.o. Punto lucea vista in PVC per l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, tubazione, cassette, tasselli, fissatubi, ecc. e collegamento al corpo illuminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette nonché i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) per una lunghezza massima di 20 metri dall'apparecchio illuminante. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, compresi fori di passaggio e relativo ripristino dell'intonaco alle condizioni originali.	€ 1.176,00
ONERI DELLA SICUREZZA (B)		
28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:	
28.A05.A10.005	altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	€ 657,04
28.A05.A10.010	solo nolo per ogni mese successivo	€ 72,20
28.A05.E25	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.	
28.A05.E25.005	misurato a metro lineare posto in opera	€ 525,00
28.A10.D05	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.	
28.A10.D05.005	per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.	€ 42,56
28.A10.D10	ACCESSORI:	
28.A10.D10.010	cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1	€ 103,84
28.A10.D10.020	occhiali a mascherina in polycarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.	€ 11,20
28.A10.D15	GUANTI DI PROTEZIONE:	
28.A10.D15.005	contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio	€ 93,84
28.A10.D40	KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e sternale, cordino in poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni, elemento dielettrico in poliestere e zaino professionale in poliestere.	
28.A10.D40.005	dotazione di base	€ 361,04

28.A20.A05	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.	
28.A20.A05.010	di dimensione media (fino a 50x50 cm)	€ 75,88
28.A35.A05	Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc...	
28.A35.A05.005	...	€ 600,00
	IMPORTO LAVORI (A)	€ 18.392,38
	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA (B)	€ 2.542,60
		€
	IMPORTO TOTALE (A+B)	20.934,98

Il prospetto dei lavori da eseguire, suddivisi per categorie come previsto dall'art. 30 del D.P.R. 34/2000, è il seguente:

CATEGORIA OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi **€ €18.392,38**

Articolo 03
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E DEI LAVORI

Gli interventi previsti per la realizzazione dell'opera possono essere sinteticamente ricondotti alle seguenti lavorazioni:

- Allestimento cantiere che sarà suddiviso in più aree di lavoro;
- Delimitazione area di lavoro;
- Rimozione delle eventuali lampade autoalimentate presenti;
- Installazione delle nuove lampade, come da progetto ed elaborati grafici;
- Ripristino e pulizia area di lavoro;
- Delimitazione nuova area di lavoro e ripetizione delle fasi precedenti.
- Smantellamento cantiere a termine di tutte le operazioni.

CAPO 2
DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 04
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

Per i lavori al presente appalto si applicano i prezzi a misura al netto del ribasso d'asta.

L'appalto, tutte le condizioni ad esso relative, prezzi, modalità di esecuzione, pagamento, etc. e comunque tutto quanto inerente e conseguente all'appalto stesso, si intende accettato dall'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta dallo stesso offerto, in base a calcoli di Sua esclusiva convenienza e a tutto Suo rischio.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato, implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, l'andamento climatico, la zona dei lavori ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire nel giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata.

E' altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo tecnico-amministrativo.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di Sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

Resta convenuto che l'Impresa dovrà eseguire tutti i lavori descritti nei documenti di progetto, anche se tali lavori sono espliciti o graficati in uno solo di essi elaborati.

Articolo 05
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente, sarà fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati attesi con l'attuazione del progetto esecutivo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli del codice civile.

Articolo 06
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE

Oltre a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale e nel Contratto, l'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme e condizioni stabilite:

Per tutto quanto non sia in opposizione con le indicazioni del contratto e del presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto è soggetta nell'ordine all'osservanza delle seguenti norme:

- D. Lgs 50/2106;
- D.P.R. 05/10/2010 n°207;
- Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145; D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- D.M. 37/2008;
- Successive integrazioni e modifiche nelle norme sopra elencate;
- Nelle prescrizioni e regolamenti Comunali e/o regionali

La sottoscrizione del contratto e del Capitolato da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale suddetti e di incondizionata loro accettazione.

In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma degli Art. 1341 e 1342 C.C. le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge o regolamenti o nel Capitolato.

L'Appaltatore è a conoscenza che l'Ente Appaltante, non appena sottoscritto il contratto, dovrà comunicare all'Ispettorato del Lavoro e agli Istituti previdenziali ed assicurativi, la natura dei lavori, l'Impresa Appaltatrice, la località dove si svolgono, il termine di esecuzione previsto.

L'Appaltatore accetta inoltre che l'Ente Appaltante possa richiedere in sede di liquidazione finale la prova di avere ottemperato al pagamento dei materiali da essa approvvigionati per l'esecuzione dell'opera e si impegna, se richiesto, a fornire periodiche indicazioni sull'acquisto di tali materiali, indicando i quantitativi acquistati e la Ditta da cui provengono.

Gli oneri conseguenti all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti alla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari di elenco.

Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, l'osservanza delle quali dovesse modificare gli oneri esistenti a carico dell'Appaltatore all'atto dell'offerta, l'incidenza di detti oneri verrà valutata mediante redazione di nuovi prezzi in aggiunta e/o detrazione ai prezzi di elenco, a seconda che la modifica degli oneri a carico dell'Appaltatore determini un aggravio o una diminuzione degli oneri stessi.

L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, alle norme sulla circolazione stradale, a quello sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni in tema di smaltimento rifiuti, alle norme CEI, U.N.I., C.N.R.

Articolo 07

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto, oltre il Capitolato Generale ed il Capitolato Speciale d'Appalto, l'elenco dei prezzi unitari, la relazione tecnica, il piano di sicurezza e coordinamento, il documento unico di valutazioni dei rischi per l'eliminazione delle interferenze e gli elaborati grafici progettuali.

Articolo 08

CONSEGNA DEI LAVORI

Ai sensi dell' art. 111, comma 1, del D.Lgs 50/2106 (approvazione delle linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività descritta al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 50/2106) Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del Rup, provvederà alla consegna dei lavori e sarà responsabile della corrispondenza del relativo verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

Articolo 09

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto è di **gg. 25** naturali successivi consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, secondo il programma lavori.

Ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs 50/2106, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolverà il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

La penale pecuniaria per la ritardata ultimazione dei lavori rimane stabilita nella misura giornaliera dell'1 % 1.000 dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10%.

Articolo 10

PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI

I lavori saranno svolti in **giorni 25** naturali e consecutivi secondo il cronoprogramma allegato al contratto.

Articolo 11

DIREZIONE LAVORI

Ai sensi dell'art 101 comma 2 del D. Lgs 50/2106, la stazione appaltante individuerà, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, sarà preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori avrà la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori avrà la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice.

Articolo 12

SOSPENSIONI - PROROGHE

Fermo restando che l'Amministrazione ha l'obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare un regolare andamento dell'appalto, l'art. 107 del D. Lgs 50/2106 stabilisce che qualora circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori potrà disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale da inviare al Rup entro cinque giorni, nel quale dovranno essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107, tra le quali, in particolare, le ragioni della sospensione.

In tale evenienza, durante la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori effettuerà visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e darà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Il direttore dei lavori sarà responsabile di un'eventuale sospensione illegittima perché non rientrante nei casi eccezionali previsti dalla normativa vigente e svolge una funzione di accertamento dello stato dei lavori e del cantiere al momento della sospensione, che assume particolare rilevanza ai fini di una eventuale quantificazione del risarcimento dovuto all'appaltatore in caso di prolungamento della sospensione oltre i limiti della legittimità.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Articolo 13

VARIAZIONI DELLE QUANTITA' DI LAVORO

Per le sole ipotesi previste dall' art. 106 comma 1, lettera c) punto 1) del D.Lgs. 50/2016 (quando la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili) il direttore dei lavori può disporre variazioni al progetto in esecuzione, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Ai sensi dell' art. 106, comma 12 del Codice, l'Amministrazione, nel caso in cui in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, o qualora fosse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto.

L'Appaltatore non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Articolo 14

VARIAZIONI DELL'IMPORTO DELL'APPALTO

Le varianti e le aggiunte che la stazione appaltante si riserva di apportare al progetto, ai sensi del precedente Art. 13, dovranno essere eseguite alle medesime condizioni del contratto, fino alla concorrenza di un maggiore importo pari ad un quinto dell'importo globale dell'appalto. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 106 comma 1, lettera c) punto 1) del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante potrà disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto. Tale facoltà sarà comunicata tempestivamente all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. In tal caso nulla spetta all'appaltatore a titolo di indennizzo.

Articolo 15

DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento: qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore.

Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Articolo 16

COMPENSI PER DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ad alle condizioni di contratto con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che devono rimanere inalterate fino all'accertamento dei fatti.

CAPO 3 **DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

Articolo 17

DOMICILIO DELL'APPALTATORE – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notifica o comunicazione concernente l'appalto. L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto di ogni altro obbligo sancito dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del Capitolato Generale d'Appalto.

In caso di fallimento dell'Appaltatore, l'Amministrazione procede, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, alla rescissione del contratto, con il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e con addebito di una somma corrispondente al danno subito.

Articolo 18

NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE - DEFINIZIONI

Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 101 comma 3 del D. Lgs 50/2106 ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

L'Impresa deve realizzare le opere in oggetto secondo la vigente normativa, tenendo conto della qualità e del minor impatto ambientale, adoperando materiali "nuovi di fabbrica", esenti da difetti ed imperfezioni visibile ed occulte, rispondenti alle caratteristiche descritte e costruiti secondo le leggi e le normative specifiche di riferimento. I materiali devono essere dotati di marchio di qualità IMQ o altro equivalente, di marcatura "CE", nonché dei relativi certificati di omologazione quando previsti.

Articolo 19

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà elaborare un programma esecutivo dettagliato, nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett d), del Codice curerà l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori, al fine di individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformità rispetto alle previsioni contrattuali, sia per fornire indicazioni al Rup per l'irrogazione delle penali da ritardo.

Articolo 20

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Pur esercitando la propria attività nel contesto del programma esecutivo dei lavori sopra menzionato, in genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione e purché esso, a giudizio del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, risulti conforme alle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nelle versioni che potranno essere eventualmente integrate o modificate con le modalità stabilite dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.

Il Direttore dei Lavori ed il menzionato Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, ciascuno per il proprio ambito di competenza e comunque curando un effettivo reciproco coordinamento, si riservano in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di determinati lavori entro un prestabilito termine di tempo e di disporre l'esecuzione dei lavori nel modo che riterranno più conveniente.

Articolo 21

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE CIRCA L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Il progetto redatto dall'Appaltatore in fase di presentazione dell'offerta, deve essere attentamente controllato poichè l'Appaltatore deve assumersi la completa ed incondizionata responsabilità nei riguardi della realizzazione e del corretto funzionamento dell'impianto da esso eseguiti, garantendone le condizioni ed i requisiti di esercizio prescritti. L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà demolire a propria cura e spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati.

L'Amministrazione potrà eventualmente accettare tali opere: in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor valore, restando obbligato l'Appaltatore ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. L'Appaltatore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità l'approvazione dei disegni e calcoli, l'accettazione di materiali e opere da parte del Direttore dei Lavori.

CAPO 4

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 22

CAUZIONE PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gara per l'appalto dei lavori in oggetto dovrà coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, e sarà fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

La stazione appaltante potrà motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all' 1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Inoltre, ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia dovrà avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Articolo 23

GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture, ai sensi dell'art.103, comma 1, D. Lgs n. 50/2016.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sarà superiore al venti per cento, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. L'amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e avrà il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La stazione appaltante potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa verrà meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicheranno le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Articolo 24 COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103, comma sette, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore sarà obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza dovrà assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporterà l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 25 VALUTAZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalità:

- lavori a misura

L'Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori non può introdurre variazioni al progetto senza averne ricevuta l'autorizzazione per iscritto dall'Amministrazione.

Ogni contravvenzione a questa disposizione è a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore stesso, che deve rimuovere e demolire le opere eseguite qualora l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, non creda di accettarle, e in caso di accettazione, l'Appaltatore, senza alcun aumento del prezzo dell'appalto, è obbligata all'esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari, che le siano richieste perché, i lavori eseguiti corrispondano alle prescrizioni contrattuali.

Lavori a misura

Le opere da realizzare a misura saranno contabilizzate secondo l'effettivo stato di avanzamento dei lavori, le misure saranno prese in contraddittorio, man mano che si procederà all'esecuzione dei lavori,

e riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall'Impresa. Restano sempre salve in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica delle misure, nonché le verifiche ed eventuali modifiche e rettifiche in fase di collaudo in corso d'opera.

Le spese di misurazione per i lavori a misura sono a carico dell'Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perchè provveda a far rilevare le misure di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito.

Articolo 26

IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo complessivo offerto e contrattualmente convenuto comprende l'esecuzione di tutte le opere, gli impianti ed ogni altro onere previsto nel Regolamento generale e nel Capitolato Generale D'appalto dei lavori pubblici, anche se non chiaramente indicati dal contratto, dal progetto esecutivo e dal presente capitolato speciale d'appalto, necessari a dare compiute e funzionanti a regola d'arte le opere appaltate e descritte nella documentazione prima richiamata.

Il prezzo offerto dall'impresa aggiudicataria, ed in base al quale saranno pagati i lavori si intendono comprensivi anche di:

1. Materiali: tutte le spese per la fornitura e loro lavorazione, trasporti, imposte, sfridi di impiego, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
2. Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica, contrattuale ed igiene del lavoro.
3. Spese generali ed utili d'impresa: Le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti di cantiere e custodia fino al collaudo, impianti ed accessori compresi nell'opera, nonché di tutte le spese relative a documentazioni necessarie per ottenere permessi ed autorizzazioni da rilasciarsi da parte di altri Enti, per i collaudi delle opere compreso anche di riproduzioni fotografiche, prove di laboratorio e prove di carico richieste dalla direzione lavori o dal collaudatore; le forniture e vidimazioni dei libri contabili; gli utili d'impresa, la direzione di cantiere, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, produzione e riproduzione grafici e disegni di "come costruito".
4. Tutti gli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.

L'importo stabilito dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento dell'opera appaltata e per rendere la stessa ultimata a regola d'arte e funzionale; gli stessi prezzi sono invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Articolo 27

ANTICIPAZIONI

L'anticipazione contrattuale è ammessa nei limiti del 10%.

Articolo 28

REVISIONE PREZZI

Secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge è ammesso procedere alla revisione dei prezzi di alcuni materiali qualora si verificano le condizioni.

Articolo 29

RISCOSSIONE E TEMPI DI PAGAMENTO

L'Appaltatore dovrà indicare la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto od in saldo dalla Stazione appaltante per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute.

L'appaltatore si assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i., ed è a conoscenza che il contratto prevedrà clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il Direttore dei lavori trasmetterà al RUP lo stato di avanzamento dei lavori per l'emissione del certificato di pagamento; tale certificato, sarà quindi inviato dal RUP alla stazione Appaltante per l'emissione del mandato di pagamento.

La fattura potrà essere emessa solo dopo che sarà liquidato il relativo stato d'avanzamento lavori.

Non potrà essere attribuita alcuna responsabilità all'Amministrazione per ritardi da parte dei competenti Enti nel rilascio della documentazione relativa alla regolarità contributiva.

Articolo 30

PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto al saldo a fine lavori in un'unica rata, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di Legge.

La fattura potrà essere emessa solo dopo che sarà liquidato il relativo stato di avanzamento lavori.

Non potrà essere attribuita alcuna responsabilità all'Amministrazione per ritardi da parte dei competenti Enti nel rilascio della documentazione relativa alla regolarità contributiva.

Per quanto riguarda i termini di pagamento si applica quanto disposto dall'art. 102 comma 4 del D.Lgs 50/2016.

Il certificato di pagamento sarà rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell' art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 31

CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà calcolato entro 3 mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori.

CAPO 6

ULTIMAZIONE, COLLAUDO LAVORI E MANUTENZIONE

Articolo 32

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà formalmente comunicare l'ultimazione delle opere, non appena avvenuta, alla Direzione Lavori, che dovrà rilasciare, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, il certificato di ultimazione, con le medesime modalità previste per il verbale di consegna.

Articolo 33

COLLAUDO

Il collaudo finale dovrà avere luogo non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall' art. 1669 del codice civile l'appaltatore dovrà rispondere per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 34

MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

La manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo e ove l'Impresa non provvedesse nei termini stabiliti per iscritto dalla Direzione Lavori, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.

CAPO 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

Articolo 35

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE AL D.LGS. 81/08

L'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori è tenuto ad adottare le misure generali di tutela di cui all'art. 95, ed è soggetto agli obblighi di cui all'art. 96 del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento all'obbligo di adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII al Decreto stesso.

Ai sensi dell'art. 100, comma 3, del D.Lgs. 81/08, i datori di lavoro delle Imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi, sono tenuti ad attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza.

Articolo 36

PIANO DI SICUREZZA - OSSERVANZA

L'Appaltatore, nell'osservare e dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, provvederà a:

- 1.** nominare, in accordo con le imprese subappaltatrici, il direttore tecnico di cantiere e comunicarlo all'Agenzia ovvero al Responsabile dei lavori, e al Coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
- 2.** promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del Piano di Sicurezza e coordinamento;
- 3.** richiedere tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla firma del contratto d'appalto disposizioni e chiarimenti per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, senza che ciò sia motivo di variazione o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;
- 4.** eventualmente dotare il cantiere dei servizi per il personale prescritti dalla legge (ad esempio: mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);
- 5.** designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 18, D.Lgs. n. 81/08);
- 6.** organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43 D.Lgs. n. 81/08);
- 7.** assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
 - comunicare al coordinatore per l'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del cantiere, l'effettiva durata da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il piano dei lavori contenuto nel Piano di Sicurezza sostitutivo;
- 8.** disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- 9.** rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- 10.** rilasciare dichiarazione all'Amministrazione di aver sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
- 11.** fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

-le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;

12. assicurare l'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;

13. cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

14. informare l'Amministrazione ovvero il Responsabile dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;

15. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare all'ASP e alla Direzione Provinciale del Lavoro;

16. l'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Articolo 37

PIANO DI SICUREZZA OPERATIVO

Ai sensi dell'articolo 17 comma I, lettera a del D.Lgs. 81/08, l'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre un piano di sicurezza operativo (definito all'art. 89, comma 1, lett. h del D.Lgs 81/08), che dovrà contenere, come strumento di pianificazione complementare e di dettaglio del piano di coordinamento, le misure di prevenzione dei rischi specifici relativi ai lavori svolti nel cantiere, integrando con le informazioni che il PSC lascia alle scelte autonome delle imprese (tecnologiche, organizzative e/o gestionali).

Ogni impresa esecutrice, a qualsiasi titolo presente in cantiere (ad esempio per sola fornitura in opera, per noli a caldo, lavoratori autonomi, ecc.) ha l'obbligo di predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) per il cantiere stesso. In genere, il Piano Operativo di Sicurezza deve presentare i seguenti contenuti:

- Anagrafica dell'impresa esecutrice
 - Organigramma dell'impresa ed elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti sul cantiere e degli eventuali sub-appaltatori
 - Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce di competenza dell'appaltatore
 - Dati relativi al sistema di sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/08 (RSPP, Medico Competente, RLS, Datore di Lavoro)
 - Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal Medico Competente
 - Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni
 - Indicazione sulla natura dei rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere
 - Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere, dati sia dalla produzione che dai servizi interni
 - Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere
 - Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati
 - Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
 - Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
 - Organizzazione e viabilità del cantiere e servizi logistici ed igienico-sanitari
 - Indicazione sull'utilizzo degli impianti energetici all'interno del cantiere e sulle loro caratteristiche di sicurezza
 - Modalità di revisione del Piano di Sicurezza Operativo
 - Programma dei lavori dettagliato per fasi e sottofasi, come documento complementare del Piano di Sicurezza e Coordinamento
 - Verifica degli adempimenti in merito agli obblighi del D. Lgs. n. 81/08 e gestione dei sub-appaltatori
 - Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza
 - Elenco dei DPI specifici, oltre quelli di normale uso, per lavorazioni particolari
-

Articolo 38

TUTELA DEI LAVORATORI, OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO GLI ENTI PREVIDENZIALI

In ottemperanza all'art. 7 del Capitolato Generale d'appalto, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Ai fini della verifica della regolarità contributiva dell'Impresa, l'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono far pervenire all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia dei lavori stessi agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

La mancata produzione, nei termini suindicati, della documentazione di cui al precedente comma, dà titolo all'Amministrazione di risolvere il contratto, di incamerare la cauzione e di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora la durata dei lavori lo consenta, l'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, debbono altresì far pervenire all'Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva al fine di verificare la correttezza contributiva previdenziale.

In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dagli Enti competenti, verrà comunicata all'Appaltatore l'inadempienza accertata e si procederà, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Capitolato Generale d'Appalto al pagamento agli Enti suddetti di quanto dovuto a valere sulle ritenute operate (0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori) sugli Stati d'Avanzamento Lavori.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale d'Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, ove l'Appaltatore, invitato a provvedere entro quindici giorni, non ottemperi, l'Amministrazione può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute o valendosi, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, della cauzione definitiva. L'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione, né ha titolo al risarcimento dei danni in relazione al suddetto provvedimento. L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione, per il pieno rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori.

CAPO 8

CONTROVERSIE E CONTENZIOSO

Articolo 39

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimenti alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata da documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore. Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei

lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la presenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione avrà il medesimo diritto di cui al primo comma nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni dei precedenti articoli 41, 42, 43 e 44 del presente Capitolato concernenti la sicurezza sul lavoro;

b) Quando l'Appaltatore sospenda immotivatamente l'esecuzione dei lavori;

c) Ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, che non consenta la prosecuzione dell'appalto.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 40 ACCORDO BONARIO

Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, ai sensi dell' art. 205 del D.Lgs 50/2106, l'importo economico dell'opera può variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del succitato articolo.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1 dell'art. 205 del D.Lgs 50/2106, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 205 del D.Lgs 50/2106, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 205 del D.Lgs 50/2106

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal ses-

santesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Articolo 41 RISERVE

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento sopraccitato.

CAPO 9 NORME FINALI

Articolo 42 OSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA

Dovranno essere effettuate le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258.

Articolo 43 NORME E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Si intendono compresi nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore, oltre le spese e gli oneri contemplati nell'articolo 5 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (D.M. 145/2000) anche quelli relativi a:

Oneri caratteristici dell'appalto e delle lavorazioni appaltate, a carico dell'appaltatore:

1. redazione e presentazione dell'offerta, nonché spese inerenti alla stipula del contratto;
2. eventuali prove che la Direzione Lavori ordinerà di far eseguire presso organismi legalmente riconosciuti;
3. idonea mano d'opera e assistenza tecnica con relativa strumentazione per eseguire prove preliminari, verifiche e collaudi degli impianti;
4. i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisoria;
5. le opere murarie occorrenti per l'esecuzione degli impianti, come formazione di fori, canne, tagli, tracce, incassature, sia nei muri che nelle altre strutture e conseguenti riprese di murature, pavimentazioni, intonacature, decorazioni, tinteggiature, verniciature, tappezzerie, ecc., che siano state eseguite;
6. l'allontanamento ed il trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta di, fori, canne, tagli ed altro dipendenti dall'esecuzione degli impianti;
7. la fornitura alla Direzione Lavori, ad impianto completamente ultimato, di 3 copie di tutti i disegni del progetto esecutivo presentato con le indicazioni delle varianti eventualmente effettuate nel corso dei lavori, in modo da lasciare un'esatta documentazione dell'impianto stesso;
8. la manutenzione dell'impianto fino alla data di approvazione del collaudo. Il corrispettivo di tutti i su richiamati o specificati obblighi ed oneri è compreso nel prezzo a corpo dell'impianto;
9. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (comprese la fornitura di eventuali ricambi e strutture necessariamente da sostituire) per un anno oltre la data di approvazione del collaudo delle opere;
10. Oneri di qualsiasi genere derivanti dal rispetto rigoroso delle prescrizioni indicate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), eventualmente integrate e/o modificate in corso d'opera, secondo le disposizioni del D. Lgs. 81/08 e dell'ex articolo 131 del D. Lgs. 163/06 ora abrogato dall'art. 217 del D.Lgs 50/2016;

Sono a carico dell'Appaltatore ogni provvedimento e cautela stabiliti da tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08, DPR n. 303/1956 limitatamente all'articolo 64, DPR n. 1124/1965, DPR n. 1301 /1965), per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Pertanto, le conseguenze in caso di infortunio e di danno ricadranno esclusivamente sull'Appaltatore, restando ne completamente esonerati l'Amministrazione, i propri organi tecnici, la Direzione Lavori, i collaudatori ed il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori;

11. Oneri di qualsiasi genere derivanti dal rispetto delle prescrizioni di cui all' ex articolo 131, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 163/06 ora abrogato dall'art. 217 del D.Lgs 50/2016;

12. Oneri di qualsiasi genere per la redazione del programma esecutivo di cui all'art. 12 del presente Capitolato;

13. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;

14. L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione;

15. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista (dal precedente punto 09 del presente Capitolato), restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;

16. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante;

17. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;

18. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pie d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

19. Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall' ex art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ora abrogato dall'art. 217 del D.Lgs 50/2016;

20. Oneri derivanti dall'ubicazione dell'edificio interessato dai lavori e dalle forniture;

21. Compilazione degli schemi e delle planimetrie eventualmente occorrenti per i collaudi, nonché tutte le prestazioni ed i mezzi di opera per i collaudi stessi;

22. La sollecita rimozione o trasporto alle pubbliche discariche dei detriti, dei calcinacci e dei materiali di risulta;

23. L'adozione di provvedimenti e misure atti ad evitare di accatastare i materiali in prossimità degli ingressi, dei passi carrabili e di quei siti in genere che possono dar luogo a reclami da parte di terzi;

24. La guardiania del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti o approvvigionati, declinando l'Amministrazione ogni responsabilità per deterioramento o sottrazione dei materiali di qualsiasi genere;

25. La pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere, col personale necessario;

26. La fornitura degli strumenti che saranno richiesti dalla Direzione dei lavori per le operazioni di rilievo in cantiere e per la compilazione della contabilità;

27. Lo sgombero e la pulizia minuta dei locali interessati dai lavori, entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori ed il conseguente ripristino delle aree e dei locali eventualmente occupati provvisoriamente;

28. La protezione, mediante idonei accorgimenti, delle parti interessate dai lavori, che, a causa degli stessi potessero essere danneggiate, fermo restando l'obbligo della Ditta di riparare comunque i danni che ciò non di meno si verificassero.

29. L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, in modo da sollevare l'Amministrazione da ogni pretesa, danno e molestia causati dai dipendenti medesimi;

30. L'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle proprietà private ed alle persone, restando l'Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati;

31. Valutare la rispondenza dei materiali e dei dispositivi previsti in progetto con quelli presenti sul mercato al momento della realizzazione dell'impianto, e concordare con la D.L. eventuali miglioramenti.

32. Sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dalle condizioni di cantiere connesse all'esecuzione delle opere;

Oneri aggiuntivi, a carico dell'appaltatore, inerenti la sicurezza dei cantieri:

1. Compilazione del "Registro per la sicurezza di cantiere" a cura del Direttore di cantiere o proprio assistente incaricato;

2. Attuazione di ogni misura di sicurezza integrativa e/o migliorativa rispetto a quelle previste nei diversi piani di sicurezza (PSC-PSS-POS) e nel computo metrico estimativo redatto dall'impresa in sede di offerta e allegato al contratto, su insindacabile richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) o del Responsabile dei Lavori/Responsabile del Procedimento (RL/RUP) che ne convalida la necessità per sopravvenute esigenze per obblighi di legge o per imprevisti.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

QUALITÀ E PROVENIENZA DEL MATERIALE

QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Gli interventi di edilizia di cui al presente Disciplinare devono essere eseguiti nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche nel seguito indicate, nonché nel totale rispetto delle Leggi, dei Regolamenti, delle Disposizioni regionali, di Norme tecniche, quando siano applicabili, anche se non direttamente richiamate all'interno del presente Disciplinare.

RIFERIMENTI A LEGGI NORME E REGOLAMENTI

L'impresa appaltatrice è tenuta ad osservare tutte le prescrizioni tecniche e legislative vigenti, anche se non

espressamente citate nel presente Disciplinare Descrittivo.

Gli impianti dovranno essere conformi anche ad eventuali norme o regolamenti emanati dopo la stipulazione del contratto e qualunque sia l'autorità emanante ed il campo di applicazione (tecnico, amministrativo, sociale, assicurativo, antinfortunistico, ecc.).

L'impresa aggiudicataria con la stipulazione del contratto si impegna a procurarsi regolamenti e norme necessari per eseguire il lavoro nei modi e nei luoghi prescritti.

Il Committente ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento la documentazione comprovante quanto sopra esposto, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo.

In particolare si ricorda che l'Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le prescrizioni della legislazione e normativa tecnica e delle vigenti Norme CEI ed UNI, anche di quelle non espressamente citate nel presente Disciplinare Descrittivo degli interventi, non essendo ammessa l'ignoranza da parte dell'impresa delle disposizioni che interessano i lavori.

L'Impresa è quindi tenuta ad eseguire, "a titolo gratuito", tutte quelle opere e forniture, purché comunicate entro il periodo di garanzia susseguente il collaudo, che si renderanno eventualmente necessarie perché l'impianto sia reso corrispondente alle prescrizioni suddette. Tali oneri restano pienamente validi anche in mancanza di specifiche indicazioni in merito sui disegni e sugli altri elaborati di progetto.

Con riferimento a tali Leggi e Norme o alle altre comunque applicabili, l'impresa è tenuta a fornire, indipendentemente dalle prescrizioni contenute in questo Disciplinare Descrittivo, tutte quelle opere e materiali - nessuna esclusa - che risultino necessarie per il completo adempimento delle norme e leggi vigenti, e ciò senza alcun maggior onere per il Committente.

OPERE PROVVISI E CAMPIONI

L'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e nei Capitolati Speciali tipo dei lavori edili e degli impianti, editi dal Ministero LL. PP., Servizio Tecnico Centrale, per le voci eventualmente mancanti, come pure alle indicazioni che riceverà dalla Direzione Lavori in tempo utile e ogni qualvolta se ne presenterà la necessità.

L'Impresa dovrà eseguire "a regola d'arte" tutte indistintamente le opere in appalto, provvedendo a tutti i lavori e le provviste occorrenti per dare le opere completamente ultimate in ogni loro parte, anche quanto queste non siano dettagliatamente descritte in questo Capitolato.

Dovrà altresì provvedere all'esecuzione di campioni di tutte le opere che saranno richieste dalla Direzione Lavori, ottenerne l'approvazione preventiva e quindi attenersi scrupolosamente ad esse nell'esecuzione dei lavori. Quelle opere e provviste che eventualmente non riscontrassero l'approvazione a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno rifiutate e dovranno essere rifatte o sostituite a totale spese dell'Impresa.

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI.

L'Impresa dovrà impiegare materiali delle migliori qualità oggi in commercio; dovrà indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della Direzione lavori. Quelli rifiutati dovranno essere subito asportati dal Cantiere.

La qualità dei materiali che verranno utilizzati dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche contenute nei citati "Capitolati Speciali del Ministero dei LL.PP. " che l'Impresa dichiara di conoscere e accettare.

Tutti i materiali di fornitura dell'Assuntore impiegati nell'esecuzione delle opere, dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio e rispondenti alle norme vigenti. Detti materiali e le apparecchiature impiegate dovranno essere adatti all'ambiente nel quale saranno installati e dovranno, in particolare, resistere alle azioni meccaniche, chimiche e termiche alle quali potranno essere soggetti durante l'esercizio.

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

Tutti, i componenti e i materiali elettrici dovranno inoltre essere dotati di marcatura CE, ai sensi delle direttive

europee agli stessi applicabili.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare il campionario di tutti i materiali, componenti ed apparecchiature che intende utilizzare nell'esecuzione degli impianti in oggetto.

In luogo del campionario, l'Appaltatore potrà fornire un dettagliato elenco dei suddetti materiali, componenti

ed apparecchiature con indicazione della marca, modello e principali caratteristiche.

E' fatto assoluto divieto di installare componenti non esplicitamente approvati per iscritto dalla Committenza.

In particolare, l'impresa Assuntrice non potrà sollevare richiesta di deviazioni che risultino motivate da considerazioni economiche, o da termini di consegna, essendo chiaro che contro tali oneri e tali eventi aleatori l'impresa deve essersi premunita all'atto della sottoscrizione del contratto.

In ogni caso le eventuali richieste di deviazioni dovranno essere indirizzate per iscritto alla Committenza riportando per esteso le motivazioni che inducono a formularle; farà testo in proposito soltanto la risposta scritta della Committente, che dovrà essere ritenuta insindacabile.

Collaudi - fine lavori

I collaudi saranno eseguiti a fine lavori, secondo le indicazioni della specifica che segue.

L'Appaltatore dovrà sottoporre ad approvazione l'elenco delle prove da eseguire a fine lavori.

L'appaltatore dovrà concordare con la Committente ed i Collaudatori la data delle prove con preavviso di almeno 15 giorni.

A verifiche avvenute l'appaltatore dovrà redigere una relazione che illustri le prove ed i risultati ottenuti.

Saranno effettuate le seguenti verifiche:

Rispondenza degli impianti alle disposizioni di legge.

Rispondenza alle prescrizioni particolari inserite nella descrizione tecnica;

Con l'ultimazione dei lavori l'impresa dovrà rilasciare, per quanto di competenza, la necessaria "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ", come prescritto dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, redatta secondo le prescrizioni vigenti.

Opere di finitura

Ad impianti ultimati, l'impresa provvederà a realizzare opere di finitura quali:

Finitura con intonaco e imbiancatura di eventuali fori e tracce realizzati o modificati durante l'installazione; Pulizia dei locali interessati dai lavori.

In ogni caso tali interventi dovranno essere eseguiti, secondo le indicazioni della direzione lavori architettonica.

Detta documentazione potrà essere consegnata se e solo se la Committente la riterrà, a suo insindacabile giudizio, sufficiente, completa e compiutamente aggiornata, sì da rappresentare dettagliatamente lo stato di fatto finale (as-built).

Ing. Luigi Migliaretti

Iscrizione **Ordine degli Ingegneri** di Novara al n. **1679/A**



